



**COMUNE DI SILIQUA**  
Settore amministrativo e servizi alla persona

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI) DI CUI ALLA L. 431/1998 E DELIBERA G.R. N.37/40 DEL 9.9.2021**

**ANNUALITÀ 2021**

**Il responsabile del settore**

**vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 37/40 del 9.9.2021, con la quale sono state emanate le direttive per l'acquisizione dei dati relativi ai beneficiari ammessi al contributo per il sostegno alla locazione per l'anno 2021;

**vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 27.9.2021, contenente direttive per l'assegnazione dei predetti contributi;

**vista** la propria determinazione n. 360/477 del 28.9.2021, con la quale è stato approvato il presente bando;

**RENDE NOTO**

**CHE A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, LE PERSONE CHE HANNO I REQUISITI POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PER L'ANNO 2021.**

**Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE.**

I destinatari dei contributi, residenti a Siliqua, sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Siliqua e occupate a titolo di abitazione principale.

Una quota del 10% del contributo assegnato dalla Giunta Regionale è destinato a nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari:

- nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

- che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando o alla data della domanda se successiva al bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare.

## **Art. 2 - REQUISITI DI REDDITO**

I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:

a) Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

b) Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

c) Possono accedere ai contributi le persone con ISEE non superiore a 35.000 euro che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito potrà essere certificata anche tramite l'ISEE corrente o un confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. In questo caso il calcolo del contributo spettante sarà effettuato con le stesse modalità della fascia B.

## **Art.3 – NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Agli effetti anagrafici per la famiglia s'intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ad aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Fanno parte altresì del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

## **Art. 4 – ENTITÀ DEI CONTRIBUTI**

Il contributo sarà determinato sulla base della spesa complessiva per il contratto di locazione per l'anno 2021 e sarà calcolato secondo le seguenti fasce:

- Fascia A: l'ammontare di del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 10.000, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74);

- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 14.000; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = 14.000 x 24% = 3.360; ammontare del contributo = 5.880 - 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile= € 2.320).

Il contributo concedibile è dato dal contributo mensile per il numero di mesi per i quali sia riscontrabile la vigenza del contratto.

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, verrà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti gli aventi diritto.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

#### **ART. 5 CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE**

Il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione, compresa la quota destinata all'affitto del c.d. "*Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza*". Pertanto, in tale caso verrà comunicato all'INPS l'importo del contributo percepito dal Comune ai fini della compensazione del reddito/pensione di cittadinanza sulla quota destinata all'affitto.

Il contributo non è inoltre cumulabile con il "*Fondo inquilini morosi incolpevoli*" e con il "*Fondo sociale ex art. 10 della L.R. n. 7/2000*". Ai fini della compensazione, il Comune provvederà a comunicare al soggetto gestore (es.: AREA) i contributi erogati a inquilini di immobili di proprietà pubblica.

Altri eventuali contributi pubblici non compresi tra quelli sopra indicati sono cumulabili con il fondo L.431/98, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

#### **Art. 6 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI**

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio, ad eccezione di quelli previsti all'art. 49 del citato D.P.R. 445/2000.

#### **Art. 7 - ISTRUTTORIA**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e all'adozione della graduatoria generale.

La graduatoria generale sarà approvata con determinazione del responsabile del settore competente, pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni naturali consecutivi.

I ricorsi o eventuale integrazione documentale potranno essere presentati entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Si precisa che la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il previsto numero elevato di destinatari, si intenderà assolta con le modalità di cui all'art. 8 comma 3 della legge medesima, con la pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune e sul sito web istituzionale [www.comune.siliqua.ca.it](http://www.comune.siliqua.ca.it)

#### **Art.8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO**

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni assegnate. Il Comune provvederà al pagamento del contributo a seguito dell'acquisizione del finanziamento regionale. I beneficiari del contributo a integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare al competente ufficio del Comune, nei termini stabiliti, le ricevute originali dei pagamenti effettuati, in regola con le norme sul bollo. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento, fatte salve situazioni particolari, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi. Nel caso in cui le ricevute siano parziali, l'importo del contributo sarà diminuito proporzionalmente.

#### **Art. 9 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione del presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, scaricabili dal sito [www.comune.siliqua.ca.it](http://www.comune.siliqua.ca.it) e disponibili presso la sede comunale. Esse dovranno pervenire **entro il termine perentorio del giorno 28 ottobre 2021, pena il non accoglimento della domanda, con una delle seguenti modalità:**

- tramite PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it);
- tramite raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Siliqua – Via Mannu 32 – 09010 Siliqua
- a mano al protocollo del Comune.

Le istanze, firmate dal richiedente e corredate del documento di identità dello stesso e di tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovranno recare un indirizzo email e un numero telefonico per le comunicazioni relative al bando ed essere.

#### **Art.10 – CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art.11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n°221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art.4 comma 7 D. Lgs 109/98).

#### **Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Il responsabile del procedimento é: Duilio Zanda - responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona - Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua (CA)- Tel. 07817801214 - e-mail: socioculturale@comune.siliqua.ca.it.

#### **Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI.**

La partecipazione al concorso implica il consenso al trattamento dei dati personali; tali dati personali contenuti nelle domande, ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, esclusivamente per le finalità del procedimento a cui si riferiscono, come specificato nell'informativa allegata.

#### **Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Siliqua, 28.9.2021

Il responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona